

## LA VITA TRAVAGLIATA DELL'ANATOCISMO BANCARIO E IL SUO (DEFINITIVO) APPRODO LEGISLATIVO

DI L.M. QUATTROCCHIO – V. BELLANDO – R. MONCHIERO

### **1. Premessa.**

L'anatocismo bancario, soprattutto nell'ambito dei rapporti di conto corrente, ha avuto un lungo e travagliato *iter* normativo, che ha condotto – dapprima – alla sua eliminazione, con la l. 27 dicembre 2013, n. 147, e – infine – ad un suo parziale ripristino, in sede di conversione del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, ad opera della l. 8 aprile 2016, n. 49.

Scopo del presente lavoro è, anzitutto, verificare quale sia l'impatto dell'ultima versione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., sia sul piano civilistico sia sotto il profilo penale, tenuto conto dell'intero impianto normativo e regolamentare.

Un'affrettata lettura di sistema potrebbe, infatti, indurre ad un'erronea considerazione degli effetti dell'abolizione dell'anatocismo, soprattutto in termini di ricalcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G), giacché le Istruzioni della Banca d'Italia – che si sono succedute nel tempo – prevedono che il primo addendo della formula di calcolo rechi al denominatore i “*numeri debitori*”, costituiti dal «prodotto tra i “*capitali*” ed i “*giorni*”».

Infatti, ove si attribuisse a tale previsione un significato non “*finanziariamente orientato*” si correrebbe il rischio di prevenire a risultati abnormi in termini di superamento del cd. “*tasso soglia*”, con i noti effetti di natura sia penale (art. 644, comma 3, c.p.) sia civilistica (art. 1815, comma 2, c.c.).

Si impone, quindi, agli studiosi e agli operatori un nuovo sforzo interpretativo, che tenga conto sia dell'analisi d'impatto di un'eventuale lettura approssimativa sia una corretta lettura “*di sistema*”.

## **2. L'anatocismo sul piano tecnico.**

### **2.1. Premessa.**

Negli ultimi vent'anni la questione relativa alla legittimità dell'anatocismo<sup>1</sup> ha portato in evidenza una profonda cesura fra tecnica finanziaria e diritto civile<sup>2</sup>.

Infatti, da una parte, il regime dell'interesse composto è considerato – dalla matematica finanziaria, prima ancora che dalla tecnica finanziaria – il regime naturale; dall'altra, l'anatocismo – proprio del regime dell'interesse composto – ha formato oggetto di accesa critica, nell'ambito tanto del diritto civile quanto del diritto bancario.

### **2.1. Le differenze tecniche tra anatocismo e capitalizzazione.**

L'anatocismo, dal greco *anà* – nel significato di “sopra” – e *tokòs* – nel significato di “prodotto” –, ossia “interesse prodotto sull'interesse”, trova la sua origine nel regime della capitalizzazione composta: gli interessi generati

---

<sup>1</sup> Il termine anatocismo deriva dal greco ἀνατοκισμός, comp. di ἀνα «di nuovo» e τοκισμός «usura».

<sup>2</sup> La letteratura sulla questione è sterminata. Fra i tanti, si veda: A. DE SIMONE, *La gestione delle cause di anatocismo e usura: ripartizione dell'onere della prova, ammissibilità degli ordini di esibizione, prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e impostazione della C.T.U.*, in *Riv. dir. banc.*, *dirittobancario.it*, 24, 2012; V. MANZI, *Commento sub art. 120 D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, in *Commentario al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, Padova, 2011, 1755 e ss.; F. GIORGIANNI - C.M. TARDIVO, *Manuale di diritto bancario e degli operatori finanziari*, Giuffrè, 2011, 399 e ss.; R. CAFARO, *I contenziosi in materia di contratti di conto corrente. Come difendersi dalle banche*, Maggioli, 2011, 227 e ss.; P. BONTEMPI, *L'anatocismo bancario alla prova del decreto “mille proroghe”*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2011, fasc. 10, 945 e ss.; G.M. CELARDI, *L'anatocismo bancario nella giurisprudenza di legittimità*, in *Giust. civ.*, 2011, fasc. 10, 2335 e ss.; F. GRECO, *Anatocismo bancario e prescrizione: gli effetti del decreto mille proroghe*, in *Giurisprudenza di merito*, 2011, fasc. 3, 974 e ss.; M. SESTA, *L'anatocismo bancario tra interventi legislativi e nuovi dubbi di legittimità costituzionale*, in *Il Corriere giuridico*, 2011, fasc. 6, 745 e ss.; F. GRECO, *Anatocismo bancario e prescrizione: le Sezioni Unite e la difficile applicabilità del decreto Milleproroghe. Continua il match tra correntisti e banche*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, fasc. 4, 810 e ss.; F. OLIVIERO, *Anatocismo bancario*, in *Studi iuristici*, 2011, fasc. 3, 303 e ss.; P. BONTEMPI, *L'anatocismo bancario torna di attualità*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2011, fasc. 4, 297 e ss.; N. PORTO, *L'anatocismo bancario tra conferme e problemi irrisolti*, in *Rassegna di diritto civile*, 2011, fasc. 1, 277 e ss.; Trib. Milano 29 luglio 2015 (Est. Margherita Monte), in [http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id\\_cont=13231.php](http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id_cont=13231.php).

da un determinato capitale sono liquidati alla fine di ciascun periodo e sommati al capitale che li ha generati, per determinare il montante che a sua volta produrrà interessi nel periodo successivo.

Occorre preliminarmente osservare che la matematica finanziaria fornisce varie nozioni di tasso di interesse – quali, tra le altre, il “*Tasso Annuo*”, il “*Tasso Periodico*”, il “*Tasso Effettivo*”, il “*Tasso Nominale*”, il “*Tasso Reale*”, ecc. – con significati profondamente diversi.

Per quanto di interesse in questa sede, il “*Tasso (Annuo) Nominale*” è il tasso di interesse rapportato ad anno; esso può essere capitalizzato  $n$  volte all’anno, con  $n$  che può assumere valori da zero a  $+\infty$  (tendente ad infinito)<sup>3</sup>. La capitalizzazione degli interessi  $n$  volte all’anno determina la “*trasformazione*” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo, con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la natura di interessi ed assumono quella di capitale.

Quanto più frequente è la capitalizzazione infrannuale (ciò che si verifica al crescere di  $n$  e, cioè, della periodicità), tanto maggiore è la differenza di segno positivo fra “*Tasso Annuo Nominale*” e “*Tasso Annuo Effettivo*”. Per contro, nel caso in cui la capitalizzazione degli interessi non sia infra-annuale, ma al termine dell’anno, vi è perfetta coincidenza fra le due grandezze.

Come è stato osservato, le nozioni di “*capitalizzazione*” e “*anatocismo*” non sono legate da una relazione biunivoca, giacché la capitalizzazione ha un perimetro definitorio molto più ampio. In particolare, «anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d’interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un’obbligazione accessoria in principale. Da ciò consegue che solo quest’ultima – non l’anatocismo di per sé – conduce ad un mutamento del regime giuridico dell’obbligazione d’interessi, solamente alla quale sono

---

<sup>3</sup> In tale ultimo caso si parla propriamente di capitalizzazione continua, nel senso che la capitalizzazione si produce a ogni istante.

applicabili, per esempio, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (art. 1199 c.c.), cessione del credito (art. 1263 c.c.), privilegio (art. 2749 c.c.), pegno (art. 2788 c.c.), ipoteca (art. 2855 c.c.), prescrizione (art. 2948 c.c.)»<sup>4</sup>.

Ed ancora: «Dal punto di vista semantico l'espressione "*interessi sugli interessi*" esprime il concetto di una entità (interessi) che genera altra entità eguale a sé (interessi); l'espressione "*interessi periodicamente capitalizzati*", invece, esprime il concetto di una entità (interessi) che si trasforma in una entità diversa (capitale). Dal punto di vista giuridico, altro è prevedere che gli interessi e, quindi, i "*frutti civili*" (art. 820 c.c.), possano, a loro volta, produrre altri interessi o, se si vuole, altri "*frutti civili*"; diverso è prevedere che gli interessi, ovvero i "*frutti civili*" si trasformino in capitale naturalmente fruttifero...»<sup>5</sup>.

### **3. L'anatocismo nella disciplina positiva.**

#### **3.1. L'anatocismo nel codice civile.**

Come è noto, nel nostro ordinamento l'anatocismo – per così dire, "*di diritto comune*" – è espressamente disciplinato dall'art. 1283 c.c., il quale recita testualmente: «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».

L'art. 1283 c.c. prevede quindi tre eccezioni al divieto di anatocismo e più precisamente:

- l'anatocismo è ammesso (soltanto) per gli interessi che maturano "*dal giorno della domanda giudiziale*": se un decreto ingiuntivo riguarda un ammontare comprensivo di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati, l'intera somma viene riconosciuta come un debito indistinto su cui maturano ulteriori interessi;

---

<sup>4</sup> Trib. Torino, 20 aprile 2012 (Est. Dott. Bruno CONCA).

<sup>5</sup> A. QUINTARELLI, *Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell'onere probatorio e saldo zero*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 5 gennaio 2015.

- l'anatocismo è consentito nel caso di conclusione di una “convenzione posteriore alla scadenza” degli interessi: in tale ipotesi, la somma maturata fino alla convenzione si intende come nuovo capitale prestatato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi.
- l'anatocismo è ammesso in “mancanza di usi contrari”.

La norma risponde a due finalità ben precise: in primo luogo, contrastare fenomeni di natura prettamente usuraia; in secondo luogo, consentire al debitore il calcolo dei costi che deriverebbero dall'eventuale inadempimento dell'obbligazione di pagamento di un proprio debito.

Si noti infine che altra norma di particolare rilievo è quella contenuta nell'art. 1194, comma 2 c.c., a mente del quale «Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi», che – per effetto della previsione di esigibilità postergata degli interessi, prevista dalla nuova formulazione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. – assume particolare rilevanza.

### **3.2. L'anatocismo nella legislazione bancaria.**

L'anatocismo, nell'ambito della legislazione bancaria, è stata più volte oggetto di interventi normativi, regolamentari e di prassi.

Nella sua versione iniziale, in vigore dal 1° gennaio 1994 al 18 ottobre 1999, il T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) si limitava a prevedere – all'art. 120 – in un solo comma che «gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento». Nessun accenno vi era al fenomeno della produzione degli interessi sugli interessi, in deroga al generale divieto di cui all'art. 1283 c.c..

Con il successivo d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 veniva introdotto il comma 2 all'art. 120, prevedendo che il C.I.C.R. dovesse regolare «modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». In attuazione di tale

norma, il C.I.C.R. – con la nota Delibera del 9 febbraio 2000 – aveva provveduto ad integrare la disciplina primaria, stabilendo che:

- nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal codice civile (la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta).

Successivamente, la l. 27 dicembre 2013, n. 147 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”*) modificava il comma 2 dell’art. 120 T.U.B., poneva il divieto assoluto di anatocismo bancario, prevedendo che «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Poco dopo, il d.l. 24 giugno 2014, n. 91 modificava nuovamente la norma stabilendo che: «Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre». Tuttavia, in sede di conversione, la l. 11 agosto 2014, n. 116, non recepiva la modifica, ripristinando la situazione precedente.

Infine, il legislatore ha nuovamente modificato l'art. 120, comma 2, del T.U.B., con l'art. 17-*bis* del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, introdotto in sede di conversione ad opera della l. 8 aprile 2016, n. 49, stabilendo che «a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».

Per comodità, si riporta di seguito – in un quadro evolutivo – la disciplina dell'anatocismo bancario in vigore di tempo in tempo:

<b>Art. 120, comma 2, T.U.B. (2000-2013)</b>
Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
<b>Art. 120, comma 2 T.U.B. (2013-2015)</b>
Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle

operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

**Art. 120, comma 2 T.U.B.**

**(2016)**

Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
  - 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

***3.3. La prima fase: la Delibera del C.I.C.R. 9 febbraio 2000. Il regime dell'interesse composto: l'effetto anatocistico della capitalizzazione.***



Come si è già rammentato, a partire dalla nota Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 – e sino al 31 dicembre 2013 – la normativa bancaria prevedeva una deroga alla disciplina di diritto comune, consentendo – in presenza della clausola di reciprocità – che gli interessi maturati nell’ambito dei rapporti di conto corrente bancario potessero essere capitalizzati con cadenza infrannuale (nella pratica, con cadenza trimestrale).

Sul piano della tecnica bancaria, gli interessi maturati nel trimestre subivano una sorta di metamorfosi, trasformandosi in capitale in corrispondenza dell’ultimo istante dell’ultimo giorno del trimestre; a partire dal primo istante del primo giorno del trimestre successivo, gli interessi maturati nel trimestre precedente – ormai divenuti capitale – cominciavano, a loro volta, a produrre interessi.

Da tale prassi operativa discendeva la circostanza che il capitale formatosi alla fine di un trimestre si “*arricchiva*” degli interessi maturati nello stesso trimestre e, nel trimestre successivo, iniziava a produrre interessi, come se fosse un *unicum* con il capitale; e gli interessi producevano, a loro volta, interessi per così dire *sine die*, giacché – quantomeno fino a che l’esposizione rimaneva nei limiti dell’affidamento – non trovava applicazione il già citato art. 1194, comma 2, c.c..

Nel periodo intercorrente dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2013 non si pone – dunque – un problema di legittimità dell’anatocismo, a condizione che le banche abbiano dato corso alle prescrizioni contenute nella Delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000. Si rende, quindi, necessaria la sterilizzazione dell’effetto anatocistico soltanto nei seguenti casi:

- il contratto di conto corrente è stato stipulato prima del 22 aprile 2000 – data di decorrenza degli effetti della Delibera del C.I.C.R. – e non è stata data comunicazione al correntista della clausola di reciprocità della capitalizzazione (entro il 30 dicembre 2000), previa pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale (entro il 30 giugno 2000) ovvero – secondo una parte della giurisprudenza – la modifica non è stata approvata per iscritto dal correntista;
- il contratto è stato stipulato a partire dal 22 aprile 2000 e non risulta la pattuizione scritta della clausola di reciprocità.

In entrambi i casi, l'eventuale eliminazione dell'effetto anatocistico deve essere operata dalla data di sottoscrizione del contratto di conto corrente sino al momento in cui non si sono concretizzati i citati presupposti di legittimità dell'anatocismo; come si avrà modo di dimostrare, l'eliminazione dell'anatocismo produce effetti significativi nel medio-lungo termine.

#### ***3.4. La seconda fase: la modifica introdotta dalla “Legge di stabilità 2014”. Il “passaggio” dal regime dell’interesse composto a quello dell’interesse semplice.***

Come si è detto, la l. 27 dicembre 2013, n. 147, modificava il quadro di riferimento, prevedendo l'abolizione “assoluta” dell'anatocismo. In particolare, il nuovo art. 120, comma 2, del T.U.B. veniva modificato nei seguenti termini: «Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

L'abolizione dell'anatocismo era, quindi, subordinata da una nuova Delibera C.I.C.R., che avrebbe dovuto definire «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». Tuttavia, poiché la Delibera C.I.C.R. non ha mai visto la luce, la giurisprudenza ha dovuto affrontare la questione se la modifica apportata all'art. 120, comma 2, del T.U.B. fosse autosufficiente – e, quindi, immediatamente efficace – ovvero se l'emanazione della Delibera C.I.C.R. costituisse una sorta di “condizione di efficacia”. Come è noto, la giurisprudenza non si è pronunciata univocamente, aderendo in taluni casi alla tesi della immediata efficacia e in altri a quella della efficacia sospesa.

La modifica, che – come si è detto – poneva problemi interpretativi di non agevole soluzione, conduceva – sul piano tecnico ad una sorta di “rivoluzione copernicana”: infatti, l'abolizione dell'anatocismo (anche

annuale) determinava il “*passaggio*” dal regime dell’interesse composto a quello dell’interesse semplice, con una serie di conseguenze di notevole portata.

Per effetto dell’applicazione del regime dell’interesse semplice si doveva ritenere – quantomeno sul piano finanziario (ma la Bozza di Delibera del C.I.C.R. deponeva in senso contrario) – che gli interessi maturati nel corso di un trimestre diventassero esigibili a partire dal primo giorno del trimestre successivo, non potendo più affluire al capitale; con la conseguenza che, ove vi fossero – nei trimestri successivi – rimesse solutorie, si rendeva applicabile l’art. 1194, comma 2, c.c..

Ma una questione ancora più delicata che si poneva al tecnico era di stabilire gli effetti che sarebbero conseguiti all’assunzione della immediata efficacia della modifica dell’art. 120, comma 2, del T.U.B., sotto il profilo della eventuale illegittima capitalizzazione degli interessi. È ciò soprattutto sul riflesso che – in assenza di rimesse solutorie – l’incidenza dell’anatocismo applicato illegittimamente aumenta progressivamente, in conseguenza del cumulo dei suoi effetti, con rettifiche via via più consistenti anche sui numeri debitori (v. *infra*).

Nel frattempo, tuttavia, il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, modificava nuovamente lo scenario, introducendo l’anatocismo annuale. In particolare, l’art. 120, comma 2, del T.U.B. assumeva il seguente tenore: «Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre». Tuttavia, in sede di conversione (l. 11 agosto 2014, n. 116), la modifica veniva espunta e – magicamente – tornava in vigore il testo originario, riproponendo la questione dell’efficacia immediata o differita dell’abolizione dell’anatocismo.

Il quadro di riferimento assumeva, quindi, connotati di particolare complessità, in quanto l'adesione alla tesi della immediata efficacia dell'abolizione dell'anatocismo avrebbe condotto – sul piano tecnico – ad un riconteggio del saldo di conto corrente a partire dal 1° gennaio 2013, ma con una (possibile) sospensione nel periodo di vigenza del decreto legge, in cui l'effetto anatocistico avrebbe dovuto essere “*ridotto*” da trimestrale ad annuale. Tuttavia, il problema non assumeva – in pratica – rilevanza, giacché il periodo di vigenza del decreto legge non si sovrapponeva alla “*chiusura annuale*” dei conti, con la conseguenza che l'introduzione dell'anatocismo annuale risultava priva di effetti.

### ***3.5. L'approdo legislativo: l'introduzione (definitiva) dell'anatocismo annuale.***

Come si è detto, in sede di conversione del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 – recante “*Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alla procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*” – la l. 8 aprile 2016, n. 49, ha introdotto in via definitiva l'anatocismo annuale. In particolare, l'art. 120, comma 2, del T.U.B. prevede ora che il C.I.C.R. stabilisca le «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamento anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del

rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».

Poiché la norma continua a fare riferimento ad una Delibera C.I.C.R., si pone nuovamente la questione dell'efficacia immediata o differita della modifica, con un quadro di riferimento complessivo per così dire "iridescente"<sup>6</sup>, che si presta a numerose opzioni interpretative:

- la normativa "perfezionata" dalla Delibera del C.I.C.R. 9 febbraio 2000 è applicabile – per i contratti di conto corrente stipulati in epoca antecedente al 22 aprile 2000 – soltanto con l'approvazione scritta della clausola di reciprocità ovvero è sufficiente la comunicazione della modifica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale?
- l'abolizione assoluta dell'anatocismo ad opera della "Legge di stabilità 2014" è immediatamente efficace oppure non lo è mai stata, giacché la Delibera C.I.C.R. non è (ancora) stata emanata?
- l'introduzione (provvisoria) dell'anatocismo annuale per effetto del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, produce effetti "sospensivi" dell'abolizione ovvero l'effetto sospensivo è – comunque – inefficace e in ogni caso subordinato alla Delibera C.I.C.R.?
- l'introduzione (definitiva) dell'anatocismo annuale ad opera della l. 8 aprile 2016, n. 49, è immediatamente efficace ovvero necessita del "perfezionamento" da parte del C.I.C.R.?

#### ***4. Analisi d'impatto dell'eliminazione dell'effetto anatocistico.***

##### ***4.1. Premessa. Le rimesse solutorie e le rimesse ripristinatorie.***

Prima di procedere all'analisi d'impatto dell'eliminazione dell'effetto anatocistico, pare opportuno richiamare le nozioni di "rimesse solutorie" e "rimesse ripristinatorie", tenuto conto della rilevanza della distinzione ai fini

---

<sup>6</sup> L'iridescenza è una proprietà ottica di alcune superfici che, illuminate, assumono un ventaglio di tonalità differenti in base all'angolo di osservazione

dell'applicazione dell'art. 1194, comma 2, c.c., secondo cui «Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi».

Nella tecnica bancaria, le “*rimesse*” corrispondono ai versamenti effettuati dal correntista sul conto corrente e – a seconda dei casi – assumono la natura di “*rimesse solutorie*” oppure di “*rimesse ripristinatorie*”.

La Corte di Cassazione, nella nota sentenza resa a Sezioni Unite<sup>7</sup>, fornisce una chiara distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, nei seguenti termini:

- le rimesse solutorie sono i versamenti effettuati su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento oppure su un conto corrente non affidato;
- le rimesse ripristinatorie sono i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente con saldo rientrante nei limiti del plafond di affidamento.

La distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie assume – tra l'altro – rilevanza ai fini della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito. In particolare, nel caso di rimesse solutorie, il termine decennale – da computarsi (*dies ad quem*) avendo riguardo al primo atto interruttivo ovvero alla data di notifica – decorre dall'annotazione della rimessa; per contro, il termine decennale decorre (*dies a quo*) dalla chiusura del conto nel caso in cui la rimessa (a copertura delle competenze maturate nel trimestre precedente) abbia natura ripristinatoria.

In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che: «Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora,

---

<sup>7</sup> Cass. S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere».

Come si è detto, la distinzione rileva anche ai fini dell'art. 1194, comma 2, c.c., giacché – secondo un'interpretazione giurisprudenziale che tende a prevalere – soltanto le rimesse solutorie hanno efficacia di "pagamento" e, quindi, possono essere imputate prima agli interessi.

La distinzione assume, poi, importanza fondamentale nel nuovo contesto normativo, ove si prevede un "differimento" di esigibilità degli interessi maturati nel periodo precedente. Infatti, il carattere solutorio delle rimesse può – ragionevolmente – dispiegare i propri effetti soltanto a misura che gli interessi siano effettivamente esigibili.

#### **4.2. L'Analisi d'impatto.**

L'analisi d'impatto viene condotta attraverso una serie di assunzioni, che hanno l'obiettivo di "isolare" le conseguenze dell'effetto anatocistico, prendendo in considerazione un intervallo di tempo significativo (10 anni). In particolare, le assunzioni sono le seguenti:

- arco temporale pari a 10 anni, suddiviso in trimestri, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2015;
- tasso di interesse nominale annuo in misura fissa pari al 10%;
- esposizione debitoria costante e pari ad euro 100.000,00.

Al fine di comprendere l'impatto dell'anatocismo, sono stati elaborati tre distinti scenari, considerando – alternativamente – l'effetto anatocistico trimestrale, annuale e annuale differito al 1° marzo dell'anno successivo (così come previsto dalla novella), nonché le conseguenze della loro eliminazione.

#### 4.3. Ipotesi di assenza di rimesse solutorie.

Come è agevole intuire, l'ipotesi di assenza di rimesse solutorie rappresenta il *worst case* per il correntista, in quanto il “cumulo” dell'effetto anatocistico dispiega i suoi massimi effetti; al fine di poterne apprezzare gli effetti si è ipotizzato che l'affidamento sia illimitato.

##### 4.3.1. Effetto anatocistico trimestrale.

Si riporta di seguito il prospetto analitico elaborato in ipotesi di anatocismo trimestrale.

N. TRIMESTRE	TRIMESTRE	ESPOSIZIONE DEBITORIA	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	INTERESSI	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO TRIMESTRALE	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO ANNUO	EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. SENZA ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. CON ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	ECCEDENZIA
1	I-2006	100.000,00	10,00%	2.500,00	2,50%	10,38%		10,00%	10,00%	0,00%
2	II-2006	102.500,00	10,00%	2.562,50	2,50%	10,38%	62,50	10,00%	10,25%	0,25%
3	III-2006	105.062,50	10,00%	2.626,56	2,50%	10,38%	126,56	10,00%	10,51%	0,51%
4	IV-2006	107.689,06	10,00%	2.692,23	2,50%	10,38%	192,23	10,00%	10,77%	0,77%
5	I-2007	110.381,29	10,00%	2.759,53	2,50%	10,38%	259,53	10,00%	11,04%	1,04%
6	II-2007	113.140,82	10,00%	2.828,52	2,50%	10,38%	328,52	10,00%	11,31%	1,31%
7	III-2007	115.969,34	10,00%	2.899,23	2,50%	10,38%	399,23	10,00%	11,60%	1,60%
8	IV-2007	118.868,58	10,00%	2.971,71	2,50%	10,38%	471,71	10,00%	11,89%	1,89%
9	I-2008	121.840,29	10,00%	3.046,01	2,50%	10,38%	546,01	10,00%	12,18%	2,18%
10	II-2008	124.886,30	10,00%	3.122,16	2,50%	10,38%	622,16	10,00%	12,49%	2,49%
11	III-2008	128.008,45	10,00%	3.200,21	2,50%	10,38%	700,21	10,00%	12,80%	2,80%
12	IV-2008	131.208,67	10,00%	3.280,22	2,50%	10,38%	780,22	10,00%	13,12%	3,12%
13	I-2009	134.488,88	10,00%	3.362,22	2,50%	10,38%	862,22	10,00%	13,45%	3,45%
14	II-2009	137.851,10	10,00%	3.446,28	2,50%	10,38%	946,28	10,00%	13,79%	3,79%
15	III-2009	141.297,38	10,00%	3.532,43	2,50%	10,38%	1.032,43	10,00%	14,13%	4,13%



16	IV-2009	144.829,82	10,00%	3.620,75	2,50%	10,38%	1.120,75	10,00%	14,48%	4,48%	
17	I-2010	148.450,56	10,00%	3.711,26	2,50%	10,38%	1.211,26	10,00%	14,85%	4,85%	
18	II-2010	152.161,83	10,00%	3.804,05	2,50%	10,38%	1.304,05	10,00%	15,22%	5,22%	
19	III-2010	155.965,87	10,00%	3.899,15	2,50%	10,38%	1.399,15	10,00%	15,60%	5,60%	
20	IV-2010	159.865,02	10,00%	3.996,63	2,50%	10,38%	1.496,63	10,00%	15,99%	5,99%	
21	I-2011	163.861,64	10,00%	4.096,54	2,50%	10,38%	1.596,54	10,00%	16,39%	6,39%	
22	II-2011	167.958,19	10,00%	4.198,95	2,50%	10,38%	1.698,95	10,00%	16,80%	6,80%	
23	III-2011	172.157,14	10,00%	4.303,93	2,50%	10,38%	1.803,93	10,00%	17,22%	7,22%	
24	IV-2011	176.461,07	10,00%	4.411,53	2,50%	10,38%	1.911,53	10,00%	17,65%	7,65%	
25	I-2012	180.872,59	10,00%	4.521,81	2,50%	10,38%	2.021,81	10,00%	18,09%	8,09%	
26	II-2012	185.394,41	10,00%	4.634,86	2,50%	10,38%	2.134,86	10,00%	18,54%	8,54%	
27	III-2012	190.029,27	10,00%	4.750,73	2,50%	10,38%	2.250,73	10,00%	19,00%	9,00%	
28	IV-2012	194.780,00	10,00%	4.869,50	2,50%	10,38%	2.369,50	10,00%	19,48%	9,48%	
29	I-2013	199.649,50	10,00%	4.991,24	2,50%	10,38%	2.491,24	10,00%	19,96%	9,96%	
30	II-2013	204.640,74	10,00%	5.116,02	2,50%	10,38%	2.616,02	10,00%	20,46%	10,46%	
31	III-2013	209.756,76	10,00%	5.243,92	2,50%	10,38%	2.743,92	10,00%	20,98%	10,98%	
32	IV-2013	215.000,68	10,00%	5.375,02	2,50%	10,38%	2.875,02	10,00%	21,50%	11,50%	
33	I-2014	220.375,69	10,00%	5.509,39	2,50%	10,38%	3.009,39	10,00%	22,04%	12,04%	
34	II-2014	225.885,09	10,00%	5.647,13	2,50%	10,38%	3.147,13	10,00%	22,59%	12,59%	
35	III-2014	231.532,21	10,00%	5.788,31	2,50%	10,38%	3.288,31	10,00%	23,15%	13,15%	
36	IV-2014	237.320,52	10,00%	5.933,01	2,50%	10,38%	3.433,01	10,00%	23,73%	13,73%	
37	I-2015	243.253,53	10,00%	6.081,34	2,50%	10,38%	3.581,34	10,00%	24,33%	14,33%	
38	II-2015	249.334,87	10,00%	6.233,37	2,50%	10,38%	3.733,37	10,00%	24,93%	14,93%	
39	III-2015	255.568,24	10,00%	6.389,21	2,50%	10,38%	3.889,21	10,00%	25,56%	15,56%	
40	IV-2015	261.957,45	10,00%	6.548,94	2,50%	10,38%	4.048,94	10,00%	26,20%	16,20%	
				<b>168.506,38</b>					<b>68.506,38</b>		

Come è agevole constatare dalla tabella di sintesi di seguito riportata, l'effetto anatocistico conduce ad un incremento della sommatoria degli interessi in misura pari ad euro 68.506,38 e, nel contempo, ad un T.E.G. rettificato (massimo) pari al 26,20%, nell'ipotesi in cui i numeri debitori posti a denominatore del primo addendo della relativa formula di calcolo siano depurati integralmente dall'affetto anatocistico.

<b>Ipotesi teorica di assenza di rimesse solutorie</b>	
Esposizione iniziale	100.000,00
Tasso di interesse nominale annuo	10,00%
Tasso di interesse effettivo annuo	10,38%

T.E.G. senza eliminazione effetto anatocistico	10,00%
T.E.G. <i>max</i> con eliminazione effetto anatocistico	26,20%
Sommatoria interessi	168.506,38
Effetto anatocistico	68.506,38

#### 4.3.2. Effetto anatocistico annuale.

Il prospetto analitico che elaborato in ipotesi di anatocismo annuale è, di seguito, riportato.

N. TRIMESTRE	TRIMESTRE	ESPOSIZIONE DEBITORIA	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	INTERESSI	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO TRIMESTRALE	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO ANNUO	EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. SENZA ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. CON ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	ECCEDEZZA
1	I-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
2	II-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
3	III-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
4	IV-2006	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
5	I-2007	110.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
6	II-2007	110.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
7	III-2007	110.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
8	IV-2007	110.000,00	10,00%	11.000,00	2,50%	10,00%	1.000,00	10,00%	11,00%	1,00%
9	I-2008	121.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
10	II-2008	121.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
11	III-2008	121.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
12	IV-2008	121.000,00	10,00%	12.100,00	2,50%	10,00%	2.100,00	10,00%	12,10%	2,10%
13	I-2009	133.100,00	10,00%		2,50%	10,00%				
14	II-2009	133.100,00	10,00%		2,50%	10,00%				
15	III-2009	133.100,00	10,00%		2,50%	10,00%				
16	IV-2009	133.100,00	10,00%	13.310,00	2,50%	10,00%	3.310,00	10,00%	13,31%	3,31%
17	I-2010	146.410,00	10,00%		2,50%	10,00%				
18	II-2010	146.410,00	10,00%		2,50%	10,00%				
19	III-2010	146.410,00	10,00%		2,50%	10,00%				
20	IV-2010	146.410,00	10,00%	14.641,00	2,50%	10,00%	4.641,00	10,00%	14,64%	4,64%

21	I-2011	161.051,00	10,00%		2,50%	10,00%				
22	II-2011	161.051,00	10,00%		2,50%	10,00%				
23	III-2011	161.051,00	10,00%		2,50%	10,00%				
24	IV-2011	161.051,00	10,00%	16.105,10	2,50%	10,00%	6.105,10	10,00%	16,11%	6,11%
25	I-2012	177.156,10	10,00%		2,50%	10,00%				
26	II-2012	177.156,10	10,00%		2,50%	10,00%				
27	III-2012	177.156,10	10,00%		2,50%	10,00%				
28	IV-2012	177.156,10	10,00%	17.715,61	2,50%	10,00%	7.715,61	10,00%	17,72%	7,72%
29	I-2013	194.871,71	10,00%		2,50%	10,00%				
30	II-2013	194.871,71	10,00%		2,50%	10,00%				
31	III-2013	194.871,71	10,00%		2,50%	10,00%				
32	IV-2013	194.871,71	10,00%	19.487,17	2,50%	10,00%	9.487,17	10,00%	19,49%	9,49%
33	I-2014	214.358,88	10,00%		2,50%	10,00%				
34	II-2014	214.358,88	10,00%		2,50%	10,00%				
35	III-2014	214.358,88	10,00%		2,50%	10,00%				
36	IV-2014	214.358,88	10,00%	21.435,89	2,50%	10,00%	11.435,89	10,00%	21,44%	11,44%
37	I-2015	235.794,77	10,00%		2,50%	10,00%				
38	II-2015	235.794,77	10,00%		2,50%	10,00%				
39	III-2015	235.794,77	10,00%		2,50%	10,00%				
40	IV-2015	235.794,77	10,00%	23.579,48	2,50%	10,00%	13.579,48	10,00%	23,58%	13,58%
				<b>159.374,25</b>			<b>59.374,25</b>			

Come è agevole constatare, sia l'effetto anatocistico sia il T.E.G. rettificato (massimo) non si riducono significativamente rispetto all'ipotesi di eliminazione integrale.

<b>Ipotesi teorica di assenza di rimesse solutorie</b>	
Esposizione iniziale	100.000,00
Tasso di interesse nominale annuo	10,00%
Tasso di interesse effettivo annuo	10,00%
T.E.G. senza eliminazione effetto anatocistico	10,00%
T.E.G. max con eliminazione effetto anatocistico	23,58%
Sommatoria interessi	159.374,25
Effetto anatocistico	59.374,25

#### **4.3.3. Effetto anatocistico annuale differito.**

In ipotesi di anatocismo annuale differito – cioè di anatocismo annuale che si produce soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo – il prospetto analitico si modifica come segue.

N. TRIMESTRE	TRIMESTRE	ESPOSIZIONE DEBITORIA	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	INTERESSI	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO TRIMESTRALE	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO ANNUO	EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. SENZA ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. CON ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	ECCEDEZZA
1	I-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
2	II-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
3	III-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
4	IV-2006	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
5	I-2007	110.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
6	II-2007	110.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
7	III-2007	110.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
8	IV-2007	110.000,00	10,00%	10.833,33	2,50%	10,00%	833,33	10,00%	10,83%	0,83%
9	I-2008	120.833,33	10,00%		2,50%	10,00%				
10	II-2008	120.833,33	10,00%		2,50%	10,00%				
11	III-2008	120.833,33	10,00%		2,50%	10,00%				
12	IV-2008	120.833,33	10,00%	11.902,78	2,50%	10,00%	1.902,78	10,00%	11,90%	1,90%
13	I-2009	132.736,11	10,00%		2,50%	10,00%				
14	II-2009	132.736,11	10,00%		2,50%	10,00%				
15	III-2009	132.736,11	10,00%		2,50%	10,00%				
16	IV-2009	132.736,11	10,00%	13.075,23	2,50%	10,00%	3.075,23	10,00%	13,08%	3,08%
17	I-2010	145.811,34	10,00%		2,50%	10,00%				
18	II-2010	145.811,34	10,00%		2,50%	10,00%				
19	III-2010	145.811,34	10,00%		2,50%	10,00%				
20	IV-2010	145.811,34	10,00%	14.363,21	2,50%	10,00%	4.363,21	10,00%	14,36%	4,36%
21	I-2011	160.174,56	10,00%		2,50%	10,00%				
22	II-2011	160.174,56	10,00%		2,50%	10,00%				
23	III-2011	160.174,56	10,00%		2,50%	10,00%				
24	IV-2011	160.174,56	10,00%	15.778,07	2,50%	10,00%	5.778,07	10,00%	15,78%	5,78%
25	I-2012	175.952,63	10,00%		2,50%	10,00%				
26	II-2012	175.952,63	10,00%		2,50%	10,00%				
27	III-2012	175.952,63	10,00%		2,50%	10,00%				
28	IV-2012	175.952,63	10,00%	17.332,29	2,50%	10,00%	7.332,29	10,00%	17,33%	7,33%

29	I-2013	193.284,92	10,00%		2,50%	10,00%				
30	II-2013	193.284,92	10,00%		2,50%	10,00%				
31	III-2013	193.284,92	10,00%		2,50%	10,00%				
32	IV-2013	193.284,92	10,00%	19.039,62	2,50%	10,00%	9.039,62	10,00%	19,04%	9,04%
33	I-2014	212.324,54	10,00%		2,50%	10,00%				
34	II-2014	212.324,54	10,00%		2,50%	10,00%				
35	III-2014	212.324,54	10,00%		2,50%	10,00%				
36	IV-2014	212.324,54	10,00%	20.915,13	2,50%	10,00%	10.915,13	10,00%	20,92%	10,92%
37	I-2015	233.239,67	10,00%		2,50%	10,00%				
38	II-2015	233.239,67	10,00%		2,50%	10,00%				
39	III-2015	233.239,67	10,00%		2,50%	10,00%				
40	IV-2015	233.239,67	10,00%	22.975,38	2,50%	10,00%	12.975,38	10,00%	22,98%	12,98%
				<b>156.215,05</b>			<b>56.215,05</b>			

Anche in tale ipotesi, l'effetto anatocistico e il T.E.G. rettificato (massimo) non si riducono significativamente rispetto all'ipotesi di eliminazione integrale.

<b>Ipotesi teorica di assenza di rimesse solutorie</b>	
Esposizione iniziale	100.000,00
Tasso di interesse nominale annuo	10,00%
Tasso di interesse effettivo annuo	10,00%
T.E.G. senza eliminazione effetto anatocistico	10,00%
T.E.G. <i>max</i> con eliminazione effetto anatocistico	22,98%
Sommatoria interessi	156.215,05
Effetto anatocistico	56.215,05

#### **4.3.4. Evidenze dell'analisi d'impatto.**

Le evidenze dell'analisi d'impatto, in ipotesi di sole rimesse ripristinatorie, conducono ad una conclusione univoca: l'effetto anatocistico sul medio-lungo termine è piuttosto significativo – con la conseguenza che la sua eliminazione determina, quindi, un apprezzabile ridimensionamento dell'esposizione del correntista – e la rettifica al denominatore del primo addendo della formula di calcolo produce un'esplosione del T.E.G. – con sicura rilevanza in termini di superamento del tasso soglia –.

#### 4.4. Ipotesi in presenza di rimesse solutorie.

L'ipotesi di presenza di rimesse solutorie nel primo mese di ogni trimestre, sufficienti a "pagare" gli interessi maturati nel periodo precedente, è propria di una dinamica più verosimile del rapporto di conto corrente, anche se – a stretto rigore – presuppone l'acquisizione della banca agli sconfinamenti (ovvero, circostanza non così frequente, che il conto assuma segno positivo).

##### 4.4.1. Effetto anatocistico trimestrale.

Si riporta di seguito il prospetto analitico elaborato in ipotesi di anatocismo trimestrale.

N. TRIMESTRE	TRIMESTRE	ESPOSIZIONE DEBITORIA	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	INTERESSI	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO TRIMESTRALE	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO ANNUO	EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. SENZA ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. CON ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	ECCEDENZA
1	I-2006	100.000,00	10,00%	2.500,00	2,50%	10,38%		10,00%	10,00%	0,00%
2	II-2006	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
3	III-2006	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
4	IV-2006	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
5	I-2007	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
6	II-2007	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
7	III-2007	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
8	IV-2007	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
9	I-2008	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
10	II-2008	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
11	III-2008	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
12	IV-2008	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
13	I-2009	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
14	II-2009	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
15	III-2009	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
16	IV-2009	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
17	I-2010	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
18	II-2010	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
19	III-2010	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
20	IV-2010	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
21	I-2011	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%

22	II-2011	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
23	III-2011	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
24	IV-2011	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
25	I-2012	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
26	II-2012	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
27	III-2012	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
28	IV-2012	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
29	I-2013	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
30	II-2013	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
31	III-2013	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
32	IV-2013	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
33	I-2014	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
34	II-2014	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
35	III-2014	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
36	IV-2014	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
37	I-2015	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
38	II-2015	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
39	III-2015	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
40	IV-2015	100.000,00	10,00%	2.520,83	2,50%	10,38%	20,83	10,00%	10,08%	0,08%
				<b>100.812,50</b>			<b>812,50</b>			

Come è agevole constatare, l'effetto anatocistico e le conseguenze in termini di aumento del T.E.G. rettificato (massimo) sono del tutto trascurabili.

<b>Ipotesi teorica di rimesse solutorie entro il primo mese</b>	
Esposizione iniziale	100.000,00
Tasso di interesse nominale annuo	10,00%
Tasso di interesse effettivo annuo	10,38%
T.E.G. senza eliminazione effetto anatocistico	10,00%
T.E.G. max con eliminazione effetto anatocistico	10,08%
Sommatoria interessi	100.812,50
Effetto anatocistico	812,50

#### **4.4.2. Effetto anatocistico annuale.**

Il prospetto analitico elaborato in ipotesi di anatocismo annuale è, di seguito, riportato.

N. TRIMESTRE	TRIMESTRE	ESPOSIZIONE DEBITORIA	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	INTERESSI	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO TRIMESTRALE	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO ANNUO	EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. SENZA ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. CON ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	ECCEDENZIA
1	I-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
2	II-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
3	III-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
4	IV-2006	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
5	I-2007	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
6	II-2007	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
7	III-2007	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
8	IV-2007	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
9	I-2008	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
10	II-2008	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
11	III-2008	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
12	IV-2008	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
13	I-2009	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
14	II-2009	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
15	III-2009	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
16	IV-2009	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
17	I-2010	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
18	II-2010	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
19	III-2010	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
20	IV-2010	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
21	I-2011	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
22	II-2011	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
23	III-2011	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
24	IV-2011	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
25	I-2012	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
26	II-2012	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
27	III-2012	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
28	IV-2012	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
29	I-2013	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
30	II-2013	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
31	III-2013	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
32	IV-2013	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
33	I-2014	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				



34	II-2014	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
35	III-2014	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
36	IV-2014	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
37	I-2015	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
38	II-2015	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
39	III-2015	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
40	IV-2015	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
				<b>100750,00</b>			<b>750,00</b>			

Come è agevole constatare, anche in tale ipotesi l'effetto anatocistico e le conseguenze in termini di aumento del T.E.G. rettificato (massimo) sono del tutto trascurabili e addirittura inferiori, tenuto conto del fatto che l'effetto anatocistico si produce soltanto a partire dal termine di ciascun anno.

<b>Ipotesi teorica di rimesse solutorie entro il primo mese</b>	
Esposizione iniziale	100.000,00
Tasso di interesse nominale annuo	10,00%
Tasso di interesse effettivo annuo	10,00%
T.E.G. senza eliminazione effetto anatocistico	10,00%
T.E.G. max con eliminazione effetto anatocistico	10,08%
Sommatoria interessi	100.750,00
Effetto anatocistico	750,00

#### **4.4.3. Effetto anatocistico annuale differito.**

In ipotesi di anatocismo annuale differito – cioè di anatocismo annuale che si produce soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo – il prospetto analitico si modifica come segue.

N. TRIMESTRE	TRIMESTRE	ESPOSIZIONE DEBITORIA	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	INTERESSI	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO TRIMESTRALE	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO ANNUO	EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. SENZA ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. CON ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	ECCEDENZA
1	I-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
2	II-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				

3	III-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
4	IV-2006	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
5	I-2007	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
6	II-2007	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
7	III-2007	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
8	IV-2007	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
9	I-2008	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
10	II-2008	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
11	III-2008	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
12	IV-2008	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
13	I-2009	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
14	II-2009	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
15	III-2009	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
16	IV-2009	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
17	I-2010	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
18	II-2010	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
19	III-2010	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
20	IV-2010	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
21	I-2011	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
22	II-2011	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
23	III-2011	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
24	IV-2011	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
25	I-2012	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
26	II-2012	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
27	III-2012	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
28	IV-2012	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
29	I-2013	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
30	II-2013	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
31	III-2013	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
32	IV-2013	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
33	I-2014	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
34	II-2014	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
35	III-2014	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
36	IV-2014	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
37	I-2015	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
38	II-2015	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
39	III-2015	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
40	IV-2015	100.000,00	10,00%	10.083,33	2,50%	10,00%	83,33	10,00%	10,08%	0,08%
				<b>100.750,00</b>			<b>750,00</b>			

In tale ipotesi, l'effetto anatocistico e le conseguenze in termini di aumento del T.E.G. rettificato (massimo) sono del tutto trascurabili ed esattamente uguali a quelle che si riscontrano nel caso di anatocismo annuale (non differito), giacché l'effetto anatocistico si produce comunque per un solo mese (con differimento al 1° marzo a causa dell'esigibilità degli interessi).

Ipotesi teorica di rimesse solutorie entro il primo mese	
Esposizione iniziale	100.000,00
Tasso di interesse nominale annuo	10,00%
Tasso di interesse effettivo annuo	10,00%
T.E.G. senza eliminazione effetto anatocistico	10,00%
T.E.G. max con eliminazione effetto anatocistico	10,08%
Sommatoria interessi	100.750,00
Effetto anatocistico	750,00

#### ***4.4.4. Evidenze dell'analisi d'impatto.***

Le evidenze dell'analisi d'impatto, in ipotesi di rimesse solutorie, conducono ad una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella di (sole) rimesse ripristinatorie: l'effetto anatocistico sul medio-lungo termine è trascurabile – con la conseguenza che la sua eliminazione non determina un apprezzabile ridimensionamento dell'esposizione del correntista – e la rettifica al denominatore del primo addendo della formula di calcolo produce soltanto un lieve aumento del T.E.G. – senza alcuna apprezzabile rilevanza in termini di superamento del tasso soglia –.

#### ***4.5. Le conseguenze di un probabile errore nella formulazione della norma.***

Si può, ragionevolmente, ritenere che il Legislatore abbia dato vita a un sistema che – pur con l'obiettivo di contenere l'effetto anatocistico – non sia stato in grado di creare le premesse per eliminarlo del tutto, in situazioni di dinamica ordinaria dei rapporti di conto corrente.

Infatti, prevedendo il differimento dell'esigibilità degli interessi al 1° marzo, ha anche condotto al paradosso per cui le rimesse solutorie operate nei primi due mesi dell'anno non possono “pagare” gli interessi maturati nel

periodo precedente, risultato quest'ultimo che avrebbe invece condotto – nella più parte dei casi – alla totale sterilizzazione dell'effetto anatocistico.

Sarebbe stato sufficiente prevedere che l'effetto anatocistico avesse prodotto i suoi effetti con un differimento di due mesi – come, infatti, è stabilito –, ma nel contempo consentire il “pagamento” degli interessi nei primi due mesi, in caso di rimesse solutorie.

Se così fosse stato, si sarebbe ottenuto l'apprezzabile risultato di consentire al correntista il “pagamento” degli interessi in un intervallo di tempo non trascurabile (due mesi), soltanto decorsi inutilmente i quali gli interessi avrebbero potuto produrre a loro volta interessi.

La tabella analitica avrebbe, in tal caso, assunto la forma seguente.

N. TRIMESTRE	TRIMESTRE	ESPOSIZIONE DEBITORIA	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	INTERESSI	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO TRIMESTRALE	TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO ANNUO	EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. SENZA ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	T.E.G. CON ELIMINAZIONE DELL'EFFETTO ANATOCISTICO	ECCEDEZZA
1	I-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
2	II-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
3	III-2006	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
4	IV-2006	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
5	I-2007	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
6	II-2007	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
7	III-2007	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
8	IV-2007	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
9	I-2008	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
10	II-2008	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
11	III-2008	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
12	IV-2008	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
13	I-2009	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
14	II-2009	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
15	III-2009	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
16	IV-2009	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
17	I-2010	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
18	II-2010	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
19	III-2010	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				

20	IV-2010	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
21	I-2011	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
22	II-2011	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
23	III-2011	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
24	IV-2011	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
25	I-2012	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
26	II-2012	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
27	III-2012	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
28	IV-2012	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
29	I-2013	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
30	II-2013	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
31	III-2013	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
32	IV-2013	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
33	I-2014	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
34	II-2014	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
35	III-2014	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
36	IV-2014	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
37	I-2015	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
38	II-2015	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
39	III-2015	100.000,00	10,00%		2,50%	10,00%				
40	IV-2015	100.000,00	10,00%	10.000,00	2,50%	10,00%		10,00%	10,00%	0,00%
				<b>100.000,00</b>				-		

E, come è agevole constatare dalla seguente tabella di sintesi, l'effetto anatocistico sarebbe stato integralmente sterilizzato e non avrebbe, nel contempo, condotto ad abnormi effetti usurari.

<b>Ipotesi teorica di rimesse solutorie entro il primo mese</b>	
Esposizione iniziale	100.000,00
Tasso di interesse nominale annuo	10,00%
Tasso di interesse effettivo annuo	10,00%
T.E.G. senza eliminazione effetto anatocistico	10,00%
T.E.G. max con eliminazione effetto anatocistico	10,00%
Sommatoria interessi	100.000,00
Effetto anatocistico	-

Se l'obiettivo del Legislatore fosse stato correttamente realizzato, l'introduzione dell'anatocismo annuale, prevista dal novellato art. 120, comma 2, del T.U.B., sarebbe stata – nella maggioranza dei casi – soltanto teorica.

### **5. Conclusioni.**

Le considerazioni svolte conducono a ritenere che, a dispetto della vituperata reintroduzione dell'anatocismo, l'approdo legislativo abbia condotto ad un suo (soltanto) parziale ripristino. Anzi, se la modifica all'art. 120, comma 2, del T.U.B. fosse stata più correttamente bilanciata, la reintroduzione sarebbe stata soltanto virtuale; con un effetto sostanzialmente analogo a quello che già si produceva – ove vi fossero rimesse solutorie – nel vigore della disciplina che consentiva l'anatocismo trimestrale.

Inoltre, come si è avuto modo di constatare, il T.E.G. (rettificato) non subisce – in presenza di rimesse solutorie – un aumento tale da “forzare” il superamento del tasso soglia. Rimane, quindi, da esaminare il solo caso – che si verifica prevalentemente in ipotesi di rimesse ripristinatorie – in cui l'eliminazione dell'effetto anatocistico (anche) dal denominatore del primo addendo della formula di calcolo conduce ad un’“esplosione” del T.E.G.

Sulla questione, la giurisprudenza si era già pronunciata – con specifico riguardo all'ipotesi di anatocismo legittimo –, ritenendo che<sup>8</sup> «la capitalizzazione degli interessi passivi non possa essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione (come già detto legittima successivamente alla delibera C.I.C.R. del 2000), il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale [...]. Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra depurare il capitale dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, così come “*gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti*” devono essere ricompresi nel numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri precedenti non possono essere espunti dal denominatore; non si potrebbe d'altronde sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri

---

<sup>8</sup> Trib. Torino 20 aprile 2012 (Est. Bruno CONCA), inedita.

precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprendente gli interessi sugli interessi e il denominatore che non li ricomprenderebbe); inoltre il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia, che – come noto – viene determinato sulla base di un tasso globale effettivo medio che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti».

Ma cosa accade se, a causa dell'accertata illegittimità dell'anatocismo, gli interessi antocistici dovessero essere eliminati, essendosi soltanto virtualmente “*confusi*” con il capitale? Occorrerebbe procedere alla loro rettifica anche al denominatore del primo addendo della formula di calcolo del T.E.G., con effetti abnormi in termini di superamento del tasso soglia? E ciò sul riflesso che le Istruzioni della Banca d'Italia identificano il denominatore come prodotto fra “*capitali*” e “*giorni*”?

La risposta all'interrogativo deve essere data in termini di ragionevolezza, più che fondandosi su espressioni tecniche e – per certi versi – metagiuridiche.

Infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia hanno cura di precisare che «nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. “scalare”», con ciò chiarendo – implicitamente – che con l'espressione “*capitali*” si intendono i “*saldi*” o – in ogni caso – i “*capitali*” comprensivi dell'effetto anatocistico.

Ma anche la Procura della Repubblica di Torino, nelle sue Linee-Guida, pare aderire a tale interpretazione, affermando che «Sul punto, la Banca d'Italia ha chiarito a più riprese che, nel calcolo del T.E.G., gli intermediari debbano basarsi sui numeri debitori rinvenienti dall'estratto conto scalare, “*in cui i capitali sono comprensivi degli interessi e delle spese addebitate trimestralmente*” (cfr. “*Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura*” del novembre 2010, ove la Banca d'Italia ha peraltro precisato che la modalità di calcolo testé espressa deve ritenersi valida anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore delle Istruzioni di agosto 2009 (c.d. Nuove Istruzioni).

Non sembra quindi esserci dubbio da parte della P.A. circa il fatto che il calcolo del Tasso Soglia (T.E.G.M.) previsto dalla Legge sia effettuato senza considerare alcuna depurazione di derivazione anatocistica. Conseguentemente, è piuttosto agevole intuire che qualora l'interprete consideri nel calcolo del T.E.G. i saldi debitori ricostruiti (ovvero non comprensivi della capitalizzazione anatocistica) perverrebbe alla definizione di un dato, di fatto in alcun modo comparabile con il parametro previsto dalla Legge. Alla luce di tale principio ogni accertamento penale in materia di usura non può che fondarsi sulle risultanze rinvenienti dagli estratti conto bancari, trascurando ogni preliminare ricostruzione volta a depurare i saldi giornalieri e trimestrali dall'effetto anatocistico. Si consideri oltretutto che tassi medi sono sempre stati rilevati dopo la capitalizzazione degli interessi e, quindi, il calcolo del T.E.G. deve essere effettuato utilizzando gli stessi parametri».

Ma vi è un argomento ulteriore e incontestabile per confermare la validità di tale tesi, che prescinde – tra l'altro – dalla ragionevolezza dell'interpretazione: è pacifico che l'eventuale illegittima applicazione dell'anatocismo condurrebbe all'addebito di un "*onere finanziario*" non dovuto, in tutto e per tutto assimilabile all'eccedenza dell'interesse ultralegale rispetto all'interesse legale (cd. "*tasso T.U.B.*"), in caso di mancata pattuizione.

Ora, siccome non può essere posto in dubbio che l'illegittimo addebito dell'eccedenza dell'interesse ultralegale rispetto all'interesse legale (cd. "*tasso T.U.B.*") produce gli stessi effetti dell'illegittimo addebito dell'effetto anatocistico – e, cioè, un aumento dei "*capitali*" e conseguentemente dei numeri debitori –, non avrebbe senso trattare in modo differenziato l'uno rispetto all'altro, depurando i numeri debitori soltanto nel secondo caso.

In definitiva, motivi sia di ragionevolezza sia di più ampio respiro sistematico inducono univocamente a ritenere che l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici – sia prima sia dopo l'ultima riforma – non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia.

Non ci resta che attendere fiduciosi l'emanazione della Delibera C.I.C.R..